Roma, li 23 settembre 2019

Oggetto: *Newsletter* Studio ACTA – ENBIC "Le novità fiscali della settimana"

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA:**

<u>Giurisprudenza</u>

Legittima la compensazione tra credito e debiti fallimentari

La Corte di Cassazione ha dichiarato, con sentenza n. 14620 del maggio 2019, ammissibile la compensazione tra il credito Iva richiesto come rimborso dal curatore a seguito del fallimento di una società (articolo 30, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e i debiti contratti verso l'erario dalla società medesima in periodi d'imposta antecedenti il fallimento. Infatti, ritenendo la coincidenza della partita Iva per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era *in bonis*.

Il mancato versamento dell'Iva esonera l'imprenditore solo in caso di forza maggiore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38482 del 17 settembre 2019, ha sancito che l'omesso versamento dell'Iva è attribuibile a forza maggiore limitatamente all'ipotesi in cui ciò non derivi da fatti riconducibili all'imprenditore e a cui egli non abbia potuto, tempestivamente, porvi rimedio. Nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad aver deciso di non accantonare gli importi da versare per il pagamento dell'imposta, aveva effettuato la cessione sottocosto di un cespite immobiliare, fattispecie questa che aveva portato la banca a sospettare della solidità economica della sua attività imprenditoriale.

Possibile adesione al regime del gruppo Iva scade il 30 settembre con decorrenza dal 1° gennaio 2020

Il gruppo Iva è un regime facoltativo che prevede l'istituzione di un autonomo soggetto d'imposta, titolare dei medesimi diritti e obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, individuato mediante un proprio numero di partita Iva, una propria iscrizione al Vies e dotato di una propria abilitazione ai servizi telematici, ivi inclusi quelli connessi alla fatturazione elettronica. Tale opzione può essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono sia il vincolo finanziario, cioè la sussistenza al momento dell'opzione del controllo previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 1), sia il vincolo economico e organizzativo. Per coloro che aderiscono al gruppo, perdendo la propria soggettività Iva, è prevista la decadenza dai regimi opzionali eventualmente attivati dagli stessi anteriormente alla costituzione del gruppo. Inoltre, non è concesso ai partecipanti di trasferire al gruppo le eccedenze Iva detraibili emergenti dalla dichiarazione annuale Iva di ciascuno di essi riferite all'anno antecedente a quello di decorrenza dell'opzione, se non nei limiti dei versamenti Iva effettuati con riferimento al medesimo anno d'imposta. Successivamente alla costituzione del gruppo Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra i singoli partecipanti (c.d. operazioni infragruppo) divengono irrilevanti ai fini dell'imposta (con l'unica eccezione, come previsto dalla circolare 19/E/2018 , dei passaggi interni di beni e servizi nel caso in cui il gruppo Iva opti per l'applicazione separata dell'imposta, ex articolo 36 del Dpr 633/1972); in relazione alle operazioni infragruppo, non deve, quindi, essere osservato alcun obbligo di fatturazione, di annotazione nei registri Iva né di inserimento nelle comunicazioni/dichiarazione annuale Iva, con eccezione della libro giornale e, più in generale, nelle altre scritture contabili obbligatorie di cui al Dpr 600/1973.

Prassi

Le prestazioni formative e didattiche per conseguire la patente di guida sono ufficialmente imponibili ai fini Iva

Il cambio di rotta è stato determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo (causa C-449/17) e approvato con la risoluzione 79/E di qualche giorno fa. In pratica, la stessa agenzia delle Entrate che in passato aveva comunicato ufficialmente alle scuole guida di non pretendere Iva dagli allievi, oggi vorrebbe che ciascuna autoscuola richiamasse tutti coloro che negli ultimi 5 anni hanno conseguito la patente di guida per chiedere un'integrazione nel prezzo già corrisposto pari all'importo dell'Iva, che prima non era applicabile e che lo è diventato ora. È necessario quindi, anche al fine di evitare un ulteriore inutile contenzioso, (la risoluzione dell'Agenzia si chiude, tra l'altro, con l'invito alle direzioni regionali alla vigilanza sul recupero di tali somme da parte delle direzioni provinciali) dare un'equa soluzione alla problematica che non può che essere quella, ragionevole, di non ritenere retroattiva la decisione della Corte europea.

Marketplace: attivo il canale telematico per inviare i dati

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 20 settembre 2019, è attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso le piattaforme digitali. La prima trasmissione deve essere effettuata entro il

31 ottobre 2019.Tra i dati da trasmettere:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Applicabile un regime di non imponibilità Iva relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 385 del 18 settembre 2019, ha chiarito che il regime di non imponibilità deve essere applicato non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche quando l'investitore estero partecipi, congiuntamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento.

L'accordo transattivo con diminuzione del prezzo non è soggetto ad IVA
Con la risposta n. 387, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la transazione che comporta la riduzione del corrispettivo, non essendo dotata nel caso di specie carattere novativo bensì dichiarativo, rappresenta un accordo tra le parti e quindi, la variazione prevista dall'art. 26, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, non è soggetta ad IVA se avviene dopo un anno dall'operazione.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI START UP**

<u>Prassi</u>

Agevolazioni per gli investimenti indiretti in start up con intermediaria capitalizzata
L'Agenzia delle Entrate con interpello n. 368 del 2019 ha chiarito che in materia di conferimenti indiretti attraverso società che investono prevalentemente in start up innovative, la detrazione IRPEF di cui all'art. 29 del DL 179/2012 spetta ai conferimenti "frazionati" effettuati da persone fisiche ad una srl, ove tale società intermediaria aumenti anch'essa il capitale sociale o la riserva sovrapprezzo.

Prevista la mobilitazione di 433,2 miliardi di euro per gli investimenti strategici da parte del Fondo europeo
La Commissione Europea ha reso noto, con un comunicato stampa del 18 settembre 2019, che all'ultima riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) è stato evidenziato che il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano Juncker dovrebbe mobilitare investimenti per 433,2 miliardi di euro.

Secondo le previsioni, circa 972.000 start-up e piccole e medie imprese (PMI) usufruiranno di un **accesso agevolato ai finanziamenti** che per settembre 2019, in base agli accordi approvati nel quadro del piano Juncker, ammontano a 79,7 miliardi di euro di finanziamenti e riguardano tutti e 28 gli Stati membri.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI ISA**

Prassi

Le società cooperative a mutualità prevalente sono soggette agli ISA
L'Agenzia delle Entrate con circolare del 09 settembre 2919 n. 20 riconosce l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità limitatamente alle società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Quindi, le società cooperative a mutualità prevalente dovranno compilare l'ISA e allegarlo al modello redditi.
Con la medesima circolare, l'Agenzia delle Entrate ha statuito che è riconducibile alla causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività, la società che:
- in un anno, ha svolto due attività e, nello stesso anno, ha cessato quella prevalente;
- nel corso dell'anno inizia una nuova attività, che si aggiunge a quella già svolta, da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi

- **NOVITÀ IN MATERIA DI *PATENT BOX***

Prassi

Alcune modifiche introdotte dal Decreto Crescita alla disciplina *Patent Box*
L'agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento (protocollo 658445/2019 del 30 luglio 2019) contente le disposizioni attuative delle modifiche alla disciplina patent box introdotte dal decreto Crescita.
Tra le principali novità, è stabilito che tutti i contribuenti possano autonomamente liquidare l'agevolazione, anche nel caso in cui fosse prevista la procedura di "ruling obbligatorio" con l'agenzia delle Entrate. Si tratta, quindi, di una modalità di liquidazione dell'agevolazione alternativa, che si aggiunge ai nuovi oneri documentali, e che allo stesso modo garantiscono al contribuente la "*penalty protection*", ossia la copertura sanzionatoria per dichiarazione infedele in caso di rettifica del reddito autoliquidato.
Inoltre, l'art. 4 comma 1 di tale provvedimento stabilisce che, a regime, il contribuente comunicare il possesso della documentazione *patent box* nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In caso di assenza di suddetta comunicazione viene sancito che il contribuente non potrà beneficiare della

penalty protection. Tuttavia, l'assenza della comunicazione del possesso della documentazione non parrebbe, però, comportare la revoca dell'agevolazione, nel caso in cui il contribuente sia comunque in possesso della stessa.
In aggiunta, viene disposto che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante, o un suo delegato, del contribuente mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione. L'agenza delle Entrate ha quindi adottato una linea particolarmente formale in materia di *patent box*.

- **NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA**

Regole più chiare per la gestione elettronica dei documenti di trasferta dei dipendenti
Con l'interpello 388/2019 del 20 settembre, l'agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di dematerializzare i giustificativi di spesa con un processo condiviso e blindato nel suo sviluppo. Rimangono fermi i requisiti dell'esistenza della spesa e della provata inerenza della stessa con l'attività dell'impresa. Il processo di dematerializzazione è stato così concepito:

(i) Il lavoratore dipendente attraverso un'applicazione sicura acquisisce l'immagine del documento. L'applicazione provvede a catalogare la spesa e la rende immodificabile inserendola all'interno di una specifica libreria virtuale.
(ii) La nota spesa che viene formata dal dipendente viene contabilizzata, registrata ed avviata al processo di conservazione, garantendone l'immodificabilità, l'integrità e la leggibilità.
(iii) Con la chiusura del processo di conservazione a norma, gli originale dei giustificativi di spesa vengono distrutti.

- **ALTRE NOVITÀ**

Il regime forfetario non è pregiudicato in caso di doppio lavoro con la stessa azienda
Secondo il parere fornito dall'Agenzia delle entrate con la riposta n.382 del 16 settembre 2019 a un'istanza di interpello, può fruire del regime forfetario il contribuente che consegue redditi per l'attività professionale di dentista e di lavoratore dipendente nei confronti di uno medesimo datore di lavoro, perché il duplice rapporto lavorativo persisteva senza alcuna trasformazione per l'intero periodo di sorveglianza.

***

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA